



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

**Giovedì 2 ottobre 2014**

## **Nautica da diporto: il Fisco che cambia**

**Commissione Imposte Indirette**

**Carla Bellieni**

**Laura Brullo**

**Andrea Casassa**

**Luca Giacometti**

**Paolo Guerrera**

**Fabrizio Moscatelli**

**Antonio Musso**

**54° Salone Nautico Internazionale di Genova**



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# **Navigazione da diporto Acquisizione**

**L'acquisizione di unità da diporto**  
*Dott.ssa Laura Brullo*

# Navigazione da diporto

Codice della Navigazione da diporto (Decreto Legislativo 8 luglio 2005, n. 171)

effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro

\*\*\*

Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono così definite (art. 3, D.Lgs. 171/2005):

- unità da diporto: **ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione** destinata alla navigazione;
- **NAVE DA DIPORTO**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- **IMBARCAZIONE DA DIPORTO**: ogni unità con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri;
- **NATANTE DA DIPORTO**: ogni unità da diporto a remi o con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri.

prevede espressamente la possibilità che un'unità da diporto sia adibita ad uso privato o ad uso commerciale.

L'imbarcazione da diporto è utilizzata a fini commerciali quando (art. 2, D.Lgs. 171/2005):

- è oggetto di **contratti di locazione e di noleggio** (l'utilizzatore finale deve avere uno scopo sportivo e/o ricreativo);
- è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
- è utilizzata da **centri di immersione** e di **addestramento subacqueo** come **unità di appoggio** per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

# CESSIONE UNITA'

Cessione unità da diporto uso privato da parte di soggetto di imposta (produttore, rivenditore, armatore, cantiere)

- Art. 7-bis: imponibile IVA 22% (irrilevante che l'acquirente sia un privato o un operatore economico)
- Non imponibile art. 8 DPR 633/72 se il bene è esportato
- Non imponibile art. 41 DL 331/1993 in caso di cessione intracomunitaria

# ART. 7 BIS DPR. 633/1972

## Applicazione IVA 22%

### **Il bene deve:**

- trovarsi fisicamente nel territorio dello Stato
- Deve trattarsi di un bene mobile nazionale, comunitario o vincolato al regime della temporanea importazione

# ART. 8 DPR 633/1972

## Cessione non imponibile

Il bene deve:

- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE se il trasporto è curato dal cedente
- Essere ceduto con trasporto o spedizione fuori dal territorio UE entro 90 giorni dalla consegna nel territorio dello Stato se il trasporto è curato dal cessionario

# DL 331/1993

- art. 41 Cessione intracomunitarie non imponibili

L'art. 38 comma 3 punto e) sono acquisti intracomunitari i mezzi di trasporto "nuovi" anche se l'acquirente non è soggetto passivo d'imposta (quindi anche i privati).

L'art. 38, comma 4 dispone che costituiscono acquisti intracomunitari mezzi di trasporto, le imbarcazioni (nuove) di lunghezza superiore a 7,5 metri.

**→ obbligo per l'acquirente di assolvere l'IVA**



# ART. 8-BIS DPR 633/1972

## Cessione non imponibile

Devono verificarsi entrambe le condizioni:

1. Le unità da diporto devono essere adibite alla navigazione in alto mare e
2. Devono essere destinate ad attività commerciali (trasporto a pagamento di passeggeri) ovvero ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare

Non è necessario che le navi da diporto siano iscritte nei registri internazionali (novità CM 43/E del 29/9/2011) ma è necessario dimostrare che

- Le navi ed imbarcazioni da diporto siano iscritte nei registri della CP con uso commerciale
- I natanti siano immatricolati alla stregua delle imbarcazioni (navigazione oltre 12 miglia)

# ALTO MARE

- L'impiego in alto mare è una condizione necessaria ai fini della corretta applicazione del regime di non imponibilità Iva.
- La Convenzione di Montego Bay del 1982, agli artt. 86 e segg., tratta dell'alto mare, definendolo come l'insieme di tutte le aree marine non incluse nella zona economica esclusiva, nel mare territoriale o nelle acque interne di uno Stato.
- Con la C.M. 22.7.2009, n. 38/E l'Agenzia delle Entrate ha precisato che per acque territoriali si devono intendere quelle entro il limite delle 12 miglia marine (limite fissato dall'art. 3 della Convenzione di Montego Bay).
- L'art. [2, co. 4, L. 28/1997](#), ha dichiarato che agli effetti di cui all'art. [8-bis, D.P.R. 633/1972](#) per navi destinate all'esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme ed i galleggianti mobili o sommergibili destinati all'attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.

# Regime del margine DL 41/1995

prevede l'assoggettamento ad Iva del solo utile lordo realizzato, cioè la differenza tra il prezzo di vendita e quello di acquisto (eventualmente maggiorato delle spese accessorie e di riparazione) e non dell'intero corrispettivo

Condizione essenziale è l'acquisto del bene usato:

- da privati del mezzo
- da soggetti che applicano il regime del margine
- da soggetti che non hanno detratto l'IVA

Sono considerati usati le imbarcazioni (superiori a 7,5 m.) che (D.L. N. 331/1993 art.38, comma 4):

- Siano stati immatricolati o iscritti nei pubblici registri da oltre 3 mesi
- Abbiano navigato per oltre 100 ore



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 2 ottobre 2014***

## **Nautica da diporto: il fisco che cambia.**

**L'acquisizione di unità da diporto**

***Dr. Andrea Casassa***

# Dazi doganali - adempimenti

**Non sono soggette** ad imposta le importazioni di beni **non imponibili** ai fini IVA, tra cui le UdD adibite a noleggio e gli Yacht Commerciali.

Il valore dei diritti doganali fa parte della **base imponibile IVA**.

Se il valore dell'importazione è superiore ad euro 10.000 la dichiarazione doganale di importazione deve essere corredata del modello DV1.

# Regime doganale navi

- L'obbligazione doganale relativa all'importazione di navi (escluse quelle da diporto), si verifica con la **destinazione al consumo** delle stesse nel territorio doganale, e ciò avviene con **l'iscrizione** nelle matricole o nei registri marittimi.
- Per contro si intendono destinate al consumo fuori del territorio doganale quando vengono **cancellate** dalle matricole e dai detti registri.

# Regime doganale unità da diporto

Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale sulla base di una dichiarazione di **importazione definitiva da parte dell'armatore** e non dell'iscrizione nei registri.

(vd. Modifiche normative DLn. 1/2012 e contributi interpretativi Agenzia delle Dogane del 24/2/2012 RU 22756 e Circolare del 14/7/2014 n. 10D)

# Esonero dazi - yacht commerciali

I soggetti residenti fuori della UE che vogliono iscriverne al registro internazionale italiano Yacht commerciali che battevano precedentemente bandiera di uno Stato Extra UE non sono soggetti all'atto di importazione al pagamento di nessun onere.

Infatti essendo commerciali beneficiano del requisito della non imponibilità ex art. 8bis DPR 633/72.



# Esonero dazi - condizioni

**Esonero** dai dazi all'importazione se:

- **immatricolati** fuori del **territorio doganale** comunitario a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio;
- che siano **utilizzati** da una **persona** fisica stabilita **fuori** del territorio doganale comunitario (salvo utilizzo per uso privato a titolo occasionale in base a contratto)
- (uso commerciale) un trasporto che inizia e termina fuori del territorio doganale comunitario

# Esonero dazi – periodo

**Esonero** dai dazi all'importazione è condizionato:

- il **tempo necessario** per effettuare le operazioni di trasporto (uso commerciale)
- Termine di appuramento di **18 mesi** (un uso privato)

# Esonero dazi – appuramento

Condizione per **l'interruzione** del termine di appuramento per le unità custodite in rimessaggio:

**-Comunicazione** alla dogana del luogo di rimessaggio allegando la licenza di navigazione e la richiesta di apposizione di sigilli

-La durata del rimessaggio deve avere una durata non inferiore a **tre mesi** continuativi

-Alla fine del rimessaggio la dogana rimuove i sigilli e riconsegna la licenza di navigazione

# Dazi doganali

All'atto dell'importazione delle unità da diporto sono dovuti i seguenti dazi in % del valore:

- **A vela o motore** (escluso f.b.): esenti se adatti a navigazione marittima e adibiti ad attività commerciale; 1,7% negli altri casi.
- **Pneumatiche e altre** : 1,7% fino a 100kg; 2,7% altri casi

# Leasing e contratti di utilizzo delle unità da diporto

## *Noleggio a breve termine*

Dott. Fabrizio Moscatelli

# DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO

---

Il contratto di noleggio di unità da diporto prevede la messa a disposizione di terzi dell'unità in perfetta efficienza, armata ed adeguatamente equipaggiata per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo.

In base alla durata, possiamo distinguere il contratto in noleggio a breve termine o noleggio a lungo termine.

# DEFINIZIONE DEL NOLEGGIO

---

**NOLEGGIO A BREVE TERMINE** se il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo non superiore a 90 giorni (art. 7 c.1 lett. g del d.P.R. 633/1972)

**NOLEGGIO A LUNGO TERMINE** se il possesso o l'uso ininterrotto del mezzo di trasporto si protrae per un periodo superiore a 90 giorni

# NOLEGGIO A BREVE TERMINE

## TERRITORIALITA'

Per determinare la Territorialità del noleggio a breve termine bisogna considerare due elementi:

- il luogo di messa disposizione del bene, cioè il luogo in cui avviene la consegna fisica del mezzo
- il luogo di utilizzo dello stesso



# NOLEGGIO A BREVE TERMINE

## TERRITORIALITA'

Quindi l'operazione si considera territorialmente rilevante in Italia se:

- la messa a disposizione del bene avviene in Italia e l'utilizzo del mezzo è fatto in ambito comunitario
- la messa a disposizione del mezzo di trasporto avviene al di fuori della Comunità Europea, per l'utilizzo in Italia

# NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Prestatore	Committente		Consegna	Utilizzo	Rilevanza in Italia
Ita, UE, ExtraUE	Ita, UE, ExtraUE	Sogg. Passivo Privato	Italia	Ita, UE	Si
				ExtraUE	No
			UE	Ita, UE, ExtraUE	No
			ExtraUE	Ita	Si
				UE, ExtraUE	no

# NOLEGGIO A BREVE TERMINE

Come previsto dall'art. 17 del DPR 633/1972, il soggetto non residente che effettua l'operazione:

- (B2B) gli adempimenti relativi all'IVA in Italia incombono sul soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato (reverse charge);
- (B2C) gli adempimenti relativi incombono sul cedente/prestatore. L'armatore non residente sarà quindi tenuto a nominare un rappresentante fiscale residente in Italia o identificarsi direttamente.

# Rappresentante Fiscale

A sensi dell'art. 17 c.3 del DPR 633/1972, i soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato (comunitari o extracomunitari) relativamente alle operazioni ivi rilevanti, effettuate o ricevute, possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dalla normativa in materia di IVA per il tramite della nomina di un proprio Rappresentante Fiscale residente nel territorio dello Stato.

Con la nomina del rappresentante fiscale il soggetto estero mantiene lo status di soggetto non residente, ma diventa titolare degli obblighi e diritti derivanti dalla disciplina fiscale interna per le operazioni rilevanti nel territorio Italiano.

# Rappresentante Fiscale


La nomina del rappresentate fiscale deve avvenire nelle forme previste dall'art. 1 c.4 del DPR 441/1997.

Deve avvenire in data anteriore a quella in cui è stata realizzata la prima operazione rilevante in Italia e deve altresì essere comunicata all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.

Il rappresentante fiscale risponde in solido con il rappresentato relativamente agli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA.

# Rappresentante Fiscale

AA7/10



## DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ, VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITÀ AI FINI IVA

(SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pagina n. 

--	--

### QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

<b>1</b>	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA ESTREMI REGISTRAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO (v. Istruzioni)	DATA INIZIO
<b>2</b>	INIZIO ATTIVITÀ CON ATTRIBUZIONE DI PARTITA IVA (per soggetti già in possesso del numero di codice fiscale)	DATA INIZIO
<b>3</b>	VARIAZIONE DATI	DATA VARIAZIONE
<b>4</b>	CESSAZIONE ATTIVITÀ	DATA CESSAZIONE
<b>5</b>	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE E PARTITA IVA	

### QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

Dati identificativi

DENOMINAZIONE O RAIONE SOCIALE	
NUMERO ALIBERICA	SIGLA (eventuale)
NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO (derivato a soggetti non residenti)	

Sede legale,  
amministrativa  
o, in mancanza,  
Sede effettiva

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)		SCRITTORE COFISCALE
C.A.P.	COMUNE O VERO STATO ESTERO (senza abbreviazioni)	PROVINCIA



# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

L'art. 17 c.3 e l'art. 35-ter del DPR 633/1972 hanno previsto l'istituto dell'Identificazione Diretta, con il quale un soggetto estero non residente, esercente attività di impresa, arte o professione, può identificarsi direttamente ed acquisire in Italia una partita iva con la quale operare, attivando la procedura disciplinata dall'articolo 35-ter.

Tale sistema è attuabile solo da soggetti comunitari, mentre è preclusa per soggetti non comunitari (i quali dovranno utilizzare invece la rappresentanza fiscale).

# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Innanzitutto anteriormente alla prima operazione attiva o passiva, bisogna acquisire il numero di p.ta iva mediante la presentazione di una dichiarazione che contiene alcuni dati indispensabili alla sua attivazione, il modello ANR.

Tale modello deve essere presentato esclusivamente all'Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - via Rio Sparto n. 21 - 65100 Pescara, secondo le seguenti modalità:


- direttamente all'ufficio;
- a mezzo raccomandata.

Le dichiarazioni si considerano presentate il giorno in cui risultano spedite.



# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Modello ANR/3



## IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA DI SOGGETTO NON RESIDENTE

Dichiarazione per l'identificazione diretta, di variazione dati o cessazione attività

### QUADRO A TIPO DI DICHIARAZIONE

1 IDENTIFICAZIONE DIRETTA

2 VARIAZIONE DATI

IRNETTA IVA

DATA VARIAZIONE

3 CESSAZIONE ATTIVITÀ

IRNETTA IVA

DATA CESSAZIONE

4 RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI IRNETTA IVA

IRNETTA IVA

### QUADRO B SOGGETTO D'IMPOSTA

#### SEZIONE 1 - PERSONE FISICHE

Dati identificativi

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SESSO
---------	------	-----------------	-------

Residenza anagrafica estera

STATO ESTERO OVIERO COMUNE (PAESE DI NASCITA)	PROVINCIA	DITTA
---	-----------	-------

NUMERO IDENTIFICAZIONE IVA STATO ESTERO	CODICE FISCALE
---	----------------

Domicilio estero

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTA	STATO ESTERO
-------	--------------

INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO)

CITTA	STATO ESTERO
-------	--------------



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

Al modello ANR devono essere allegati inoltre i seguenti documenti:

- Certificato originale ed aggiornato, rilasciato dalla autorità fiscale del paese di origine dell'operatore attestante l'iscrizione ai fini iva;
- Certificato originale rilasciato dalla Camera di Commercio del paese dove a sede legale l'impresa, con indicati gli eventuali rappresentanti legali e/o con poteri di agire e di firma;
- Copia di un valido documento di identità del firmatario e/o del legale rappresentante

# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

- Dichiarazione attestante:
  - L'attività che si svolge nel paese estero di stabilimento
  - L'attività che si intende svolgere in Italia
  - Le motivazioni della richiesta
  - Verso quali soggetti è rivolta l'attività che si andrà ad esercitare in Italia
  - Che il soggetto non residente non ha una stabile organizzazione nel territorio Italiano

# IDENTIFICAZIONE DIRETTA

I soggetti non residenti non sono obbligati alla tenuta della contabilità all'interno del territorio dello Stato, ma nella pratica devono comunque tenere dei registri contabili in quanto sono obbligati ad esibire le scritture contabili all'Amministrazione finanziaria Italiana, entro i termini da questa fissati.

I soggetti direttamente identificati o con rappresentante fiscale devono adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla normativa IVA Nazionale (emettere e registrare le fatture attive, annotare quelle passive, eseguire le liquidazioni periodiche, presentare la comunicazione dati iva e la dichiarazione iva annuale, effettuare gli eventuali versamenti di imposta a debito, ecc.).

Le fatture emesse e ricevute dal soggetto estero devono indicare sempre, oltre ai dati del soggetto estero stesso anche la p.ta IVA e del rappresentante fiscale se presente.

# RAPPRESENTANZA FISCALE - IDENTIFICAZIONE DIRETTA

La nomina del rappresentante fiscale o l'identificazione diretta del soggetto non residente non fa perdere allo stesso la status di soggetto estero, conseguentemente nulla cambia ai fini della verifica soggettiva della territorialità iva descritta dall'art. 7 e seguenti-

Come previsto dall'art. 17 c.3 DPR 633/1972 l'identificazione diretta è alternativa al rappresentante fiscale, conseguentemente un soggetto estero non può avvalersi contemporaneamente di un rappresentante fiscale e dell'identificazione diretta.

In presenza nel territorio dello Stato di una stabile organizzazione del soggetto non residente, allo stesso viene preclusa la possibilità di attivare sia l'identificazione che la rappresentanza fiscale.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 2 ottobre 2014***

## **LEASING NAUTICO**

***Dott. Paolo Guerrera***

# LEASING NAUTICO

Contratto nel quale un “Locatore” (società di leasing) acquista la barca scelta dal cliente, concedendogliene l’uso per un periodo prestabilito durante il quale il cliente si impegna a corrispondere al locatore un canone, di solito mensile o trimestrale.

Prevista opzione di riscatto al termine.

L’IVA sui canoni del leasing, stipulato su una barca Italiana, va calcolata solo in relazione al tempo di utilizzo dell’imbarcazione da diporto entro le acque territoriali comunitarie



# TERRITORIALITA'

Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

- quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
- quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato

# REGOLA GENERALE

Nel paese del  
committente

Nel paese del  
prestatore

Se il committente è un  
operatore economico

Se il destinatario della  
prestazione è un privato

# ECCEZIONI

Dal momento che il leasing non è oggettivamente una prestazione di durata inferiore ai 90 giorni, si applicano le eccezioni alla regola generale previste per i servizi di lunga durata.

# B to B

Se l'utente è un  
operatore economico

si applica la regola generale  
della rilevanza nel Paese  
del committente

# B to C

Se l'utilizzatore è un  
privato

si applica la deroga  
di cui all'art. 7-sexies

quindi permane il criterio di  
tassazione nel luogo di  
stabilimento del prestatore,  
sempre che siano utilizzate nel  
territorio della Comunità

# ESTENSIONE

Tra i soggetti C (consumatori privati) sono comprese le persone fisiche che acquistano una imbarcazione per proprio uso personale ANCHE SE le stesse esercitano abitualmente un'impresa, arte o professione

# IVA SU CONTRATTO DI APPALTO

Tra cantiere e futuro utilizzatore o società leasing

Valgono le precedenti regole sull'acquisto di imbarcazioni.

- non imponibilità Iva se l'unità è destinata ad uso commerciale e a navigazione in alto mare;
- imponibilità Iva se destinata ad utilizzo privato.

(per costruzione in appalto infatti valgono le medesime regole dell'acquisto)

# BENEFICI AL LOCATORE

Anche la società di leasing può fruire della non imponibilità Iva di cui potrebbe fruire l'utilizzatore o il locatario.

*“La natura finanziaria del contratto di leasing è tale da attribuire al locatario i benefici derivanti dal bene locato ed i relativi rischi, tanto da poter considerare il locatario come il soggetto che ha il potere di disporre del bene come proprietario”.*  
(Guida Nautica & Fisco)



# FORFETTIZZAZIONE LEASING

Individuare la quota di utilizzo *intra/extra* Ue non è cosa semplice !

Redatta tabella di forfettizzazione della possibilità di utilizzo extracomunitario dell'imbarcazione sulla base di caratteristiche tecniche delle barche.

Maggiori sono le dimensioni (diversamente per motore o vela), maggiore è il presumibile utilizzo extraterritoriale e, di conseguenza, minore l'Iva.

# LEASING DI PORTO MOTORE

<b>Lunghezza</b>	<b>Perc.le utilizzo fuori acque comunitarie</b>	<b>Per.le di imponibilità</b>	<b>IVA (22%)</b>
<b>Fino a 7,50 metri</b>	<b>10,00%</b>	<b>90,00%</b>	<b>19,80%</b>
<b>Da 7,51 a 12 metri</b>	<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>13,20%</b>
<b>Da 12,01 a 16 metri</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>11,00%</b>
<b>Da 16,01 a 24 metri</b>	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>8,80%</b>
<b>Oltre 24 metri</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>6,60%</b>

# LEASING DI PORTO VELA

<b>Lunghezza</b>	<b>Perc.le utilizzo fuori acque comunitarie</b>	<b>Per.le di imponibilità</b>	<b>IVA (22%)</b>
<b>Fino a 10 metri</b>	<b>40,00%</b>	<b>60,00%</b>	<b>13,20%</b>
<b>Da 10,01 a 20 metri</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>11,00%</b>
<b>Da 20,01 a 24 metri</b>	<b>60,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>8,80%</b>
<b>Oltre 24 metri</b>	<b>70,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>6,60%</b>

# DEROGHE ALLE TABELLE

Rilevante la verifica dell'utilizzo.

Possibile ammettere percentuali anche inferiori a quelle stabilite con le tabelle.

Se l'utilizzo continuativo avviene fuori dalle acque territoriali comunitarie, i canoni sarebbero completamente non soggetti a Iva per mancanza del requisito territoriale.

Se l'utilizzo avviene interamente in acque territoriali comunitarie, il canone dovrebbe essere interamente soggetto a Iva

(necessaria la prova: AdE RM 248/2007)

# APPLICAZIONE FORFETTIZZAZIONE

C. Trib. Prov. Veneto Treviso Sez. II, Sent., 25-11-2009, n. 86


La società di leasing non potrà che applicare le percentuali forfettarie, ove l'utilizzatore non dichiari alla stessa un utilizzo dell'imbarcazione che consente una tassazione inferiore.

Ovviamente all'Ufficio sarà consentito dimostrare un utilizzo diverso, ma comunque nessuna responsabilità in termini sanzionatori - come evidenziato nella risoluzione n. 284/07 - potrà derivare alla società di leasing.

# LEASING E ABUSO DI DIRITTO

Determinate situazioni potrebbero portare a riqualificare il leasing nautico in una compravendita.

L'assoggettamento ad Iva dei canoni leasing sulla base dell'utilizzo presunto fuori dalle acque territoriali Ue



L'AdE ha contestato l'applicazione forfetaria dell'Iva sul leasing vs soggetti privati sostenendo esistenza di un intento elusivo se i contratti presentavano indicatori di anomalia

# INDICATORI ANOMALIA

La Direzione Centrale Acc.to AdE individuato i seguenti indicatori di anomalia:

- 1. maxicanone superiore al 40% o anticipo anche inferiore al 40% ma che sommato a qualunque altra anticipazione finanziaria dell'utilizzatore superi la soglia del 50%;**
- 2. garanzie (somme ingenti o polizze) che, di fatto, annullano o riducono significativamente la causa finanziaria dell'operazione;**
- 3. durata del contratto inferiore a 48 mesi.**

# IPOTESI

Tali indicatori sono comunque da porre in relazione a situazioni oggettive date dal fatto che spesso il leasing nautico, relativamente ad imbarcazioni di costo elevato, è caratterizzato da maxicanoni rilevanti (per ridurre i rischi della società di leasing) e brevi durate dei contratti.



Pertanto pur in presenza di situazioni che farebbero scattare gli indicatori di anomalia il leasing potrebbe comunque mantenere la propria validità.





ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

***Genova, 02 Ottobre 2014***

***PROBLEMI PRATICI DEGLI ARMATORI NON EUROPEI E  
APPROVIGIONAMENTI***

**D.ssa Carla Bellieni, Dott. Antonio Musso**

# DOTAZIONI DI BORDO

**In base all'art. 267 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono dotazioni di bordo, quando destinati a servizio od ornamento del mezzo di trasporto:**

- **i macchinari**
- **gli attrezzi**
- **gli strumenti**
- **i mezzi di salvataggio**
- **le parti di ricambio**
- **gli arredi**
- **ogni altro oggetto suscettibile di utilizzazione reiterata.**

# PROVVISTE (O FORNITURE) DI BORDO

In base all'art. 252 del T.U. Leggi Doganali n. 43/73 costituiscono provviste di bordo i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare:

- il soddisfacimento delle normali esigenze di consumo delle persone componenti l'equipaggio e dei passeggeri;
- l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo;
- la manutenzione e la riparazione della nave, nonché le relative dotazioni di bordo;
- la conservazione, la lavorazione e la confezione a bordo delle merci trasportate.

# TERRITORIALITA'

- **inquadramento delle cessioni di dotazioni e provviste di bordo nell'ambito del principio generale previsto per le cessioni di beni mobili di cui all'art. 7bis DPR 633/72;**
- **luogo di imbarco.**

# NON IMPONIBILITA'

- **stato doganale del bene;**
- **condizione doganale di esportazione»  
art. 8 DPR 633/72**
- **non imponibilità art. 8bis DPR 633/72.**

# NON IMPONIBILITA' (segue)

- solo nel caso di cessioni dirette a favore degli armatori o a soggetti proprietari di navi (Sentenza Corte di Giustizia CEE causa C-185/89, Risoluzione n. 391337 del 23.03.1983);
- solo nei confronti di navi e unità da diporto ad uso commerciale (registro di iscrizione e licenza di navigazione - Risoluzione n. 94 del 21.03.2002, Circ. n. 43 del 29.09.2011;);
- purché vi sia la prova dell'avvenuto imbarco.

# PROVA AVVENUTO IMBARCO

- visto apposto dalla Dogana sulla fattura (*«visto imbarcare o visto a bordo»*) o bolletta d'esportazione (cumulativa) e visto comandante nave;
- occorre distinguere beni ad utilizzazione univoca rispetto a beni per i quali sia configurabile un uso diverso (Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986);
- beni di modico valore (Circolare 316 del 11.04.1973, Ris. Min. n. 357147 del 10 marzo 1986).

# ESCLUSIONE BENEFICIO NON IMPONIBILITA'

- dotazioni e provviste di bordo ad unità da diporto non commerciali;
- provviste di bordo per le navi adibite a pesca costiera, ad eccezione del rifornimento di carburanti e lubrificanti (Risoluzione n. 10/E del 01.02.2012);
- triangolazioni commerciali (Ris. Min. n. 191 del 17.06.2002).



# BUNKERAGGIO – NON IMPONIBILITA' IVA

## Risoluzione n. 101 del 29.03.2002

Le provviste di bordo imbarcate sulle navi in partenza dai porti dello Stato si considerano uscite in esportazione definitiva se nazionali o nazionalizzati.

Quindi a condizione che:

- sia il cedente stesso a provvedere alla messa a bordo degli oli minerali e all'adempimento degli obblighi doganali
- Siano rispettate le condizioni di uscita della nave dal mare territoriale.

# Bunkeraggio - Esenzione IVA/Accise

- **Testo Unico Leggi Doganali art. 254 - l'esonero da accisa è legato alla destinazione doganale di esportazione definitiva;**
- **Testo Unico Accise punto 3 Tabella A - esenzione da accisa per l'impiego di oli minerali per navigazione in acque marine comunitarie, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto.**

# Bunkeraggio - Esenzione IVA/Accise (segue)

**Esenzione accise anche unità battenti bandiera di Paesi non appartenenti all'UE (Circolare n. 10/D del 14.07.2014 Agenzia delle Dogane) purché:**

- **Importazione definitiva dell'unità navale;**
- **Immatricolazione "commerciale";**
- **Dichiarazione alla competente autorità marittima;**
- **Destinazione in via esclusiva ad uso commerciale;**
- **Organizzazione aziendale.**